

**ASSOCIAZIONE RISICOLTORI PIEMONTESI**  
*Società Cooperativa Agricola*

# STATUTO

## TITOLO I°

### COSTITUZIONE – DURATA – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

- **ARTICOLO 1** -

E’ costituita una società cooperativa denominata “**Associazione Risicoltori Piemontesi società cooperativa agricola**” di seguito chiamata Associazione.

- **ARTICOLO 2** -

L’Associazione ha sede in **Vercelli**; svolge la propria attività nelle zone risicole delle province di Vercelli, Biella, Novara ed Alessandria; potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, depositi presso qualunque altro luogo di dove viene svolta l’attività.

- **ARTICOLO 3** -

L’Associazione ha durata fino al 31/08/2050 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

- **ARTICOLO 4** -

L’Associazione, senza fini di lucro e con mutualità prevalente, ha per scopo la tutela e la valorizzazione della produzione e della commercializzazione del risone, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria, e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L’Associazione si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione del risone e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al presente articolo, l’Associazione svolge tutte le funzioni poste dal Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e relative modifiche e, per quanto non in contrasto, dalla precedente legislazione sulle Associazioni dei Produttori Agricoli: Reg. CEE n. 1360/78, Legge Nazionale n. 674/78 e Legge Regionale n. 27/80 come condizione per il riconoscimento dell’Associazione dei Produttori ed in particolare, le seguenti funzioni:

- a) determina con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti e norme comuni di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
- b) effettua l’immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione degli associati come previsto dall’articolo 9 del presente Statuto;
- c) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti degli organismi, enti od associazioni private che perseguono scopi analoghi, od affini a quelli dell’Associazione.  
Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione;
- d) svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari sotto l’egida di organismi preposti allo scopo;
- e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

- f) stipula con privati, enti od organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano la capacità;
- g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di commercializzazione del risone;
- h) promuove programmi di dimostrazione tecnica e di divulgazione, diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati;
- i) riscuote unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvede alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;
- l) può compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, commerciale e bancario che fossero ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- m) può assumere partecipazioni in società aventi scopo analogo o affini;
- n) promuove e può presentare istanze di registrazione per il riconoscimento delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche dei risoni e dei risi lavorati ai sensi dei regolamenti comunitari, delle leggi e norme statali e regionali in materia.
- o) assicura la trasparenza e la regolarità delle transazioni, anche attraverso le modalità per la fissazione del prezzo di ritiro;
- p) adotta processi di tracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento, per conto dei soci, degli obblighi di cui al regolamento Ce n. 178 del 2002;
- q) la difesa attiva e passiva delle produzioni dei soci contro le avversità atmosferiche ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione ha la disponibilità del prodotto e la esercita direttamente od indirettamente per il tramite di Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri Organismi di produttori agricoli ad essa aderenti, che abbiano la disponibilità del prodotto.

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni o enti i quali, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria; in particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

L'Associazione si propone di perseguire gli scopi sociali osservando le disposizioni prescritte per essere considerata a mutualità prevalente secondo le disposizioni degli artt. 2512, 2513, e 2514 C.C., in particolare:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;
- d) devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 31/1/1992 n. 59.

## **TITOLO 2°**

### **SOCI - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

**- ARTICOLO 5 -**

Il numero dei soci è illimitato ; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti considerati produttori che esercitano attività d'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, sia in forma individuale, sia in forma collettiva (Società di persone, Società di capitale, Società Cooperative, Consorzio, Associazione). Possono essere associati soci sovventori o di partecipazione. Tali soggetti, qualora non presentino i requisiti di produttore agricolo, non possono partecipare alle decisioni o agli eventuali benefici di competenza dell'Associazione.

Non possono essere ammessi all'Associazione:

- a) i soggetti considerati produttori a norma del secondo comma del presente articolo, che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione;
- b) i produttori agricoli singoli che facciano parte di Cooperative ed altri Organismi associativi che aderiscono direttamente o tramite Consorzi all'Associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio.

#### **- ARTICOLO 6 -**

L'aspirante associato deve indirizzare da domanda all'Associazione contenente le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- b) ubicazione ed estensione dei terreni in atto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;
- c) le qualità e le quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio.

Se la domanda è proposta da Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri Organismi associativi di cui all'articolo 5 che in virtù delle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, questa deve altresì contenere:

1. la ragione sociale – o la denominazione – e la sede;
2. la qualifica della persona che sottoscrive;
3. la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. l'elenco dei soci, produttori di risone corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e c) e, in via globale di quelle cui alla lettera b);
5. la specificazione che i rapporti economici tra l'organismo associativo aderente all'Associazione ed i propri singoli associati permangono regolati dal rispettivo statuto.

Con la domanda, l'aspirante deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le norme del presente statuto e le deliberazioni degli Organi sociali nonché di assumere gli obblighi previsti dall'art. 9.

Il Consiglio Di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

#### **- ARTICOLO 7 -**

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata obiezione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro. L'obiezione è proposta al Consiglio Di Amministrazione mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

#### **- ARTICOLO 8 -**

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione e sulle obiezioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

**- ARTICOLO 9 -**

Con l'iscrizione l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di riconoscimento dell'Associazione, salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all'art. 5 aderente all'Associazione.

L'associato, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli ed al primo comma del presente articolo, assume altresì nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:

- a) di applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le norme adottate dall'Associazione di cui al punto a) dell'art. 4 del presente Statuto;
- b) ovvero di far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'Associazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto, conformemente all'articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni, se richiesto dalle normative o dalla pubblica amministrazione per ottenere il riconoscimento ad operare quale organizzazione di produttori;
- c) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

**- ARTICOLO 10 -**

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

**- ARTICOLO 11 -**

Il nuovo associato deve versare la quota sociale e la tassa di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le somme versate a titolo di tassa di ammissione non sono rimborsabili.

**- ARTICOLO 12 -**

Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'Associazione, i seguenti provvedimenti:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;
- c) espulsione.

I regolamenti di cui all'art. 4 lettera a) determinano le specifiche ipotesi di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria, differenziata, per i produttori singoli o per le Cooperative e per gli Organismi associativi.

Il Consiglio Di Amministrazione delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 30.

La determinazione della misura del danno arrecato all'Associazione dall'inadempimento dell'associato, causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Collegio arbitrale.

**- ARTICOLO 13 -**

E' escluso l'associato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) che reca danno morale o materiale all'Associazione;
- c) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;
- d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;
- e) che non svolga più di un'attività economica tale da giustificare la sua appartenenza all'Associazione e comunque non conforme sotto il profilo soggettivo od oggettivo a quanto stabilito nell'art. 5.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Di Amministrazione, è dato ricorso al giudizio del Collegio arbitrale di cui all'art. 30 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione.

**- ARTICOLO 14 -**

Il recesso è consentito all'associato dopo il terzo anno di appartenenza all'Associazione; a condizione che ne faccia domanda dodici mesi prima della data dalla quale si chiede il recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associative o loro Consorzi aderenti all'Associazione.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione antecedente alla data di recesso.

## **TITOLO 3°**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**- ARTICOLO 15 -**

Gli organi della Società cooperativa sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, quando nominato;

### **ASSEMBLEE**

**- ARTICOLO 16 -**

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità oppure che ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci aventi diritto a voto non inferiore a 1/3 del totale dei soci.

**- ARTICOLO 17 -**

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono costituite dai soci in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun produttore associato, sia questo socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di Cooperative od altro Organismo associativo, spetta un voto.

Il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, o da un componente nucleo familiare convivente mediante delega scritta. Ogni mandatario non può rappresentare più di tre soci.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi art. 18 e 19, le Assemblee di cui al primo comma saranno costituite dai delegati eletti nelle Assemblee parziali che devono intervenire personalmente.

**- ARTICOLO 18 -**

Quando sussistono ragioni di ampiezza per territorio e numero di convenuti, siano essi produttori singoli o membri di società Cooperative, od altro Organismo associativo, l'Assemblea generale di cui all'articolo precedente può essere costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, possibilmente nelle località ove risiedono non meno di 50 associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le Assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale, un delegato ogni 10 voti degli associati intervenuti di persona o per delega. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 10 ed il resto supera i 5, viene eletto un delegato anche per questo.

Le società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi associativi che partecipano all'associazione eleggono, con propria assemblea, i delegati nella proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere soci e non possono assumere delega di altro socio.

**- ARTICOLO 19 -**

Le assemblee generali, sono convocate mediante avviso di convocazione scritta da trasmettersi a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, firmata dal Presidente dell'Associazione, con qualunque strumento, compreso il telefax e la posta elettronica, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche se istituiti.

**- ARTICOLO 20 -**

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In caso di Assemblee parziali il riferimento è fatto al numero dei soci chiamati a costituirle.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, ed a maggioranza assoluta degli associati presenti e rappresentati in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati aventi diritto in prima convocazione, e con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto in seconda convocazione.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale all'estero è richiesta sempre la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati aventi diritto

#### **- ARTICOLO 21 -**

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale qualora previsto;
- c) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a) dell'art. 4;
- e) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) modificare lo statuto;
- b) proporre lo scioglimento dell'Associazione.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **- ARTICOLO 22 -**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da almeno il 15% degli associati, i seggi del Consiglio di Amministrazione vengono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante terzo, suddiviso in proporzione ai voti riportati, ai candidati delle liste di minoranza, ognuna delle quali abbia ottenuto almeno il 15% dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti locali delle Pubbliche Amministrazioni o dagli Enti territoriali interessati alla produzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, quando questi non sono nominati dall'Assemblea, scegliendone fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi membri sono rieleggibili ai termini di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominando il candidato ed i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro od i membri mancanti, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. In mancanza è ammesso l'istituto alla cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

#### **- ARTICOLO 23 -**

E' di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

- c) deliberare la convocazione delle Assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- d) deliberare sulle domande di ammissione e determinare la quota di ammissione a carico del nuovo socio;
- e) nominare, eventualmente, comitati tecnico-consultivi e determinare i compiti;
- f) predisporre il bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) deliberare sulle materie di cui alle lettere e- f –g – h – l – m – n – o – p - q del precedente art. 4;
- h) determinare programmi operativi e stabilire norme comuni di produzione e di immissione sul mercato anche attraverso appositi regolamenti;
- i) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'art. 21 lettera e);
- l) nominare i membri del Consiglio designati a costituire con il Presidente e i vice presidenti il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, per singoli atti o categorie di atti, al Comitato Esecutivo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'incarico amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di segretario.

## **COMITATO ESECUTIVO**

### **- ARTICOLO 24 -**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da 5 membri del Consiglio, fra cui i Vice Presidenti. Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. L'incarico amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri sono rieleggibili.

E' di competenza del Comitato Esecutivo:

- a) assumere le determinazioni e porre in atto le iniziative e quanto altro necessario per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti f), g), h), l), m) di cui al precedente articolo 4;
- b) deliberare sugli atti o categorie di atti per i quali gli sia stata conferita delega del Consiglio Di Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente articolo 23;
- c) deliberare sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, ad eccezione dell'affidamento degli incarichi direttivi di competenza del Consiglio di Amministrazione.

## **PRESIDENTE**

### **- ARTICOLO 25 -**

Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio; spetta al presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti ed avvocati.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.



Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice Presidenti, compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **- ARTICOLO 26 -**

Il Collegio Sindacale, quando nominato, verificandosi i presupposti previsti dall'art. 2477 C.C., si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge; durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società salvo i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti ai sensi di legge.

Qualora sussistano le condizioni per cui la società è tenuta al controllo contabile, in assenza del Collegio Sindacale, l'Assemblea nominerà un revisore contabile che rimarrà in carica per tre esercizi ed avrà i poteri previsti dal Codice Civile.

## **TITOLO 4°**

### **PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI**

#### **- ARTICOLO 27 -**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e costituito da quote di partecipazione dei soci cooperatori che devono essere non inferiori a € 25,00 e non superiori al valore stabilito dalla legge;
- b) dal Fondo di riserva;
- c) da altre riserve che l'Assemblea potrà deliberare per il raggiungimento di particolari scopi.

#### **- ARTICOLO 28 -**

L'esercizio sociale si chiude al 31/08 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio con criteri di oculata prudenza, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

Gli avanzi netti saranno così ripartiti:

- a) il 30% al Fondo di riserva legale;
- b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge 31/01/1992 n. 59;
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) la rimanenza a disposizione dell'Assemblea.

## **RISTORNI**

### **- ARTICOLO 29 -**

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'Assemblea che approva il bilancio

può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei prodotti venduti e commercializzati.

## **TITOLO 5°**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **- ARTICOLO 30 -**

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal presidente della Camera di Commercio di Vercelli entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli su istanza della parte interessata più diligente.

## **TITOLO 6°**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **- ARTICOLO 31 -**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

L'intero patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso di quella parte rappresentata da specifici accantonamenti;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59.

## **TITOLO 7°**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **- ARTICOLO 32 -**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente ed inoltre alla Legge n. 674 del 20.10.1978, integrativa del Regolamento C.E.E. n. 1360/78 del 19.06.1978, nonché alla Legge della Regione Piemonte n. 27 del 22/04/1980 e al Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

**- ARTICOLO 33 -**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

**- ARTICOLO 34 -**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.